


Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale

Protocollo : 557/PAS/U/008479/10100(1) Data: 31/07/2020 Classifica: 10100(1)



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

ALLE PREFETTURE - U.T.G.

LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Dipartimento Enti Locali, Servizi di Prefettura e Protezione Civile

AOSTA

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

e, p.c.:

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

<u>ROMA</u>

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

<u>ROMA</u>

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

<u>SEDE</u>

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

OGGETTO: Trasporto di armi comuni da sparo. Indicazioni applicative. Ulteriori chiarimenti.

Seguito:

a) n. 557/PAS/E/007181/10100(1), del 02/07/2020;

b) n. 557/PAS/U/012678/10900(27)9 del 12 settembre 2018;

c) n. 559/C-3159-10100(1) del 17 febbraio 1998;

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Su taluni siti web è stata diffusa la notizia, secondo la quale i titolari di una licenza di porto d'armi, che siano anche titolari di licenza di collezione per armi comuni da sparo ed intendano trasportare le armi detenute in collezione per la prova di funzionamento prevista dall'articolo 10, comma 9-bis della legge n. 110/1975, non siano tenuti a presentare l'avviso di trasporto di cui all'articolo 34, primo e secondo comma, TULPS, ma possano trasportare dette armi semplicemente in forza della propria licenza di porto d'armi.

Tale notizia è frutto, con ogni evidenza, della erronea interpretazione dello specifico passaggio della direttiva indicata a seguito sub-a), con la quale sono state fornite indicazioni in ordine a taluni aspetti connessi al trasporto delle armi comuni da sparo.

Al fine comunque di sgombrare il campo da ogni possibile dubbio interpretativo, si ritiene utile richiamare l'attenzione sulle specifiche linee di indirizzo.

A tale fine, appare utile fare riferimento a quanto indicato nel paragrafo 2 della citata circolare (Regime fiscale dell'avviso di trasporto da parte dei collezionisti).

Nel divulgare il parere reso dall'Agenzia delle Entrate in ordine al regime fiscale dell'avviso di trasporto ex art. 34, primo e secondo comma, TULPS, si è dato conto che l'avviso di trasporto presentato dal titolare della licenza di collezione di armi comuni da sparo rientra tra gli "atti, documenti e registri soggetti all'imposta in caso d'uso" (Parte II dell'Allegato A-Tariffa, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) e, pertanto, "non dovrà essere corredato dalla marca da bollo, in quanto l'atto in parola non rientra tra quelli che devono essere presentati all'Agenzia delle Entrate per la registrazione".

Contestualmente, si è anche dato conto che i titolari di una licenza di porto d'armi - ai quali, come è noto, è riconosciuta ex lege la generale legittimazione a trasportare senza ulteriori formalità armi comuni da sparo nel limite massimo di 6 - giusta le disposizioni di cui alla direttiva indicata a seguito sub-c) - non sono interessati, in via generale, al regime fiscale dell'avviso di trasporto delle armi: essi infatti non sono tenuti alla presentazione di tale avviso, se non proprio nell'unico caso in cui intendano trasportare le armi detenute in collezione ai fini della prova di funzionamento di cui all'art. 10, comma 9-bis, della L. n. 110/1975.

E' appena il caso di evidenziare che l'adempimento dell'avviso di trasporto delle armi detenute in collezione grava anche sul soggetto titolare di licenza di porto d'armi in quanto assolve alla duplice funzione di garantire il generale controllo della movimentazione delle armi sul territorio nazionale e la specifica vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative alla prova di funzionamento e all'intervallo tra una prova e l'altra.

Di seguito il passaggio "Di contro, il principio non può e non potrebbe trovare applicazione al trasporto delle armi effettuato dal titolare di porto d'armi, in quanto la licenza posseduta lo abilita ex se al trasporto delle armi, senza necessità di ulteriori formalità".

MODULARIO INTERNO - 314 MOD. 4 P.S.C..

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Al fine, pertanto, di consentire la corretta applicazione del quadro giuridico di riferimento per il trasporto delle armi detenute in collezione da parte dei titolari di una licenza di porto d'armi, si richiamano e si confermano le disposizioni impartite con la circolare n. 557/PAS/U/012678/10900(27)9 del 12 settembre 2018 indicata a seguito sub-b), il cui orientamento non si è inteso modificare.

Al fine di garantire la massima diffusione delle indicazioni qui formulate, i sigg. Prefetti sono pregati di voler partecipare, nelle forme ritenute più opportune, i contenuti del presente atto di indirizzo alle locali Camere di Commercio, Industria e Artigianato, affinché ne rendano edotte le associazioni di categoria interessate.

Si rappresenta, infine, che la presente circolare sarà pubblicata sul sito istituzionale della Polizia di Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni sulla trasparenza amministrativa.

L'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale di questo Dipartimento resta a disposizione per eventuali ulteriori contributi.

Gambacurta - Gamba

Pede

LT